

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n° 125 del 29.06.2022.

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro del dipendente Sig.ra Creati Stefania.-

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove (29) del mese di giugno (06) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia ai sensi degli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della Sig. Monaco Maurizio in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione datata 27.06.2022 pervenuta dall'Ufficio Personale consortile, allegata alla presente delibera, con la quale fa presente:

che il dipendente Sig.ra Creati Stefania, tramite il Modulo Recesso Rapporto di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali datato 30.05.2022, acquisito al protocollo consortile in data 31.05.2022 al n. 4644, ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 01.07.2022 e, in considerazione dell'autorizzazione all'esonero dall'obbligo di rispettare il preavviso di cui agli artt. 113 e 107 del vigente c.c.n.l, come da nota consortile n. 3580 del 09.05.2022, il rapporto di lavoro cesserà il 30.06.2022;

che il dipendente è iscritto all'ENPAIA per cui la liquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR) sarà erogata dalla stessa ENPAIA;

Preso atto, altresì, che il dipendente, inquadrato al parametro A184 (ex 7^a f.f. – livello 1°), ha richiesto formalmente, con nota in data 19.04.2022, protocollo n. 3018 del 20.04.2022, la corresponsione di un incentivo all'esodo volontario, in virtù dell'Avviso Incentivazione esodo volontario stabilito con la delibera commissariale n. 21 del 12.04.2022 che, per l'inquadramento in godimento, ammonterebbe ad € [REDACTED] al lordo delle ritenute di legge;

Ritenuto che il dipendente rientri tra quelli aventi diritto per cui si ritiene accettare le dimissioni volontarie presentate riconfermando la somma di € [REDACTED] lordi, quale incentivo all'esodo che, per la sua natura non retributiva, non è soggetta a contribuzione previdenziale, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b, della legge 30 aprile 1969 n. 153, nel testo modificato

all'art. 6, comma 1, del D.Lgs 2 settembre 1997, n. 314 e non entra a far parte della base di calcolo del trattamento di fine rapporto;

Considerato che il succitato dipendente ha accettato verbalmente la proposta di liquidazione dell'incentivo di € ██████████, a partire dal 01.01.2023, come previsto dalla delibera commissariale n. 21 del 12.04.2022;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente delibera;

Richiamata la delibera commissariale n. 21 del 12.04.2022;

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Richiamata la delibera del Commissario Regionale n. 24 del 28.04.2022 di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2022;

Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile assume la seguente

DETERMINAZIONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di accogliere la manifestazione di volontà del dipendente Sig.ra Creati Stefania di essere collocata a riposo a decorrere dal 1° luglio 2022;
3. di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Sig.ra Creati Stefania al 30 giugno 2022;
4. di dare incarico all'ufficio personale del Consorzio di determinare il trattamento di fine rapporto spettante al predetto dipendente e di trasmettere i relativi conteggi all'ENPAIA, fondo al quale il dipendente è regolarmente iscritto per la relativa liquidazione, autorizzandone, sin da adesso il relativo pagamento;
5. di prendere atto che la suddetta liquidazione trova imputazione al Cap. 103 denominato "Partite di giro diverse" del Bilancio di Previsione 2022;
6. di riconoscere, quale incentivo all'esodo, la somma complessiva di € ██████████ lordi che, per la sua natura non retributiva, non è soggetta a contribuzione previdenziale, ai sensi dell'art.12, comma 4, lettera b, della legge 30 aprile 1969 n. 153, nel testo modificato dall'art.6, comma 1, del D.Lgs. 2 settembre 1997, n.314 e non entra a far parte della base di calcolo del trattamento di fine rapporto che, come stabilito con la delibera commissariale n. 21 del 12.04.2022, graverà sul Capitolo 10 "Retribuzione al personale in servizio o comandato" sul futuro bilancio 2022 e sarà liquidata a partire dal 1° gennaio 2023 con criteri e tempi che saranno oggetto di successivo atto;

7. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE
F.to Sig. Monaco Maurizio

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Stefano Tenaglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione, ai sensi del vigente statuto consortile, è stata pubblicata all'albo consorziale, in Chieti, il giorno 30.06.2022.

Chieti, lì 01.07.2022

Il Capo Ufficio Atti e Contratti
F.to Sig.ra Maria Giovanna Baldacci